

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'Autorità Giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti a un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Cassazione n. 3034/2021)

Data pubblicazione:	31/01/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

#### Contenuto

#### LA MASSIMA

*"In tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, **ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria**, atteso che l'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 cod. pen. e 340 cod. proc. pen., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità".*

#### IL FATTO

Un soggetto, condannato anche in appello per atti persecutori, ricorreva in Cassazione, denunciando una violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato, in quanto, documentalmente, **risulterebbe la remissione della querela della persona offesa e la contestuale accettazione dell'imputato, effettuata in Questura: tale modalità di remissione estingue il reato?**

#### LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione, la domanda, indicata nel precedente paragrafo, non può che ricevere una risposta positiva.

Infatti, trattasi di remissione validamente effettuata, posto che "**è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall'autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria**", atteso che l'art. 612-bis c.p., comma 4[1], facendo riferimento alla remissione "*processuale*", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dall'art. 152 c.p. e art. 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità" (cfr. Sez. 5, n. 18477 del 26/02/2016, D V., Rv. 266528).

## NOTE

[1] Lo stesso art. 612-bis c.p., comma 4, prevede la irrevocabilità della querela se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate (almeno due episodi) nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, vale a dire "gravi" o fatte in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p., cioè con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o supposte.

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"